



COMUNE DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
(Industria - Artigianato - Commercio)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
DI ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA, TATUATORE E
APPLICATORE DI PIERCING**

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale. n. 45 del 30 giugno 2010)

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione.....	3
Art. 2	Modalità e requisiti per l'esercizio dell'attività.....	4
Art. 3	Requisiti professionali per acconciatore, barbiere ed estetista.....	4
Art. 4	Requisiti professionali per tatuatore e applicatore di piercing.....	5
Art. 5	Modalità di svolgimento dell'attività.....	5
Art. 6	Dichiarazione di Inizio Attività.....	6
Art. 7	Subingresso per atto tra vivi.....	6
Art. 8	Subingresso mortis causa.....	7
Art. 9	Cessazione dell'attività.....	7
Art. 10	Orari e tariffe.....	7
Art. 11	Vendita prodotti.....	8
Art. 12	Cessazione degli effetti della Dichiarazione di Inizio Attività.....	8
Art. 13	Sospensione, decadenza, revoca e cessazione dell'attività abusiva.....	8
Art. 14	Sanzioni.....	9
Art. 15	Vigilanza.....	10
Art. 16	Osservatorio	11
Art. 17	Disposizioni transitorie e finali	11
Art. 18	Validità.....	11

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA, TATUATORE E APPLICATORE DI PIERCING

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le attività di *acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e applicatore di piercing*
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a. attività di **acconciatore**, quella comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. E' inoltre compreso lo svolgimento esclusivo di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie, effettuato anche da personale despecializzato
 - b. attività di **barbiere**, ai sensi dell'art. 6 della Legge 17 agosto 2005, n° 174, le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, al lavaggio, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura della barba e a tutti gli altri servizi inerenti e complementari, compreso il trattamento estetico di capello, di igiene del cuoio capelluto, trattamento anticaduta, applicazione di protesi, parrucche, toupets, etc.
 - c. attività di **estetista**, quella definita dall'art. 1 della Legge 4.1.1990, n. 1, comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, inclusa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4.1.1990 n. 1 e s.m.i. e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11.10.1986, n. 713 e s.m.i.. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

In particolare, l'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi di:

- *centro di abbronzatura o "solarium", quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;*
- *attività effettuate sulla superficie del corpo e di "massaggio" a scopo estetico, ovvero quelle attività inerenti il miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo*
- *attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente", ovvero quelle inerenti i trattamenti duraturi, ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti*

- *attività di sauna*
- *attività di onicotecnica, che consiste nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, con la sola esclusione della decorazione, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle.*

Non rientrano nell'attività di estetista, e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- *i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico - curativo - sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, come ad esempio le attività di terapeuta della riabilitazione, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali*
 - *l'attività di podologo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali*
 - *le attività di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi*
- d. attività di **tatuatore**, quella inerente all'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle*
- e. attività di **applicatore di piercing**, quella inerente al trattamento cruento mediante l'inserimento di anelli metallici di diversa forma e fattura o altri oggetti in varie zone del corpo.*

Articolo 2

MODALITÀ E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo è soggetto a **Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.)**, corredata dalla documentazione attestante il rispetto dei requisiti morali di cui alla Legge 31 maggio 1965 n° 575 e di qualificazione professionale di cui ai successivi articoli **3 e 4**, nonché della conformità dei locali ai requisiti urbanistici (*destinazione d'uso e agibilità*) ed igienico sanitari.
2. Alla D.I.A. deve essere allegata, a pena di improcedibilità, la dichiarazione o Variazione ai fini della Tassa Rifiuti Comunali
3. A cura dell'Ufficio comunale ricevente copia della documentazione presentata, una volta esecutiva, dovrà essere inviata alla Camera di Commercio, all'INPS, all'ASL, alla Polizia Municipale, all'UTC, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio
4. Le suddette attività possono essere esercitate in forma di impresa individuale, società di persone e società di capitale, sia che si tratti di imprese artigiane e non.
5. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede *ovvero* mediante la costituzione di una società
6. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività

Articolo 3

REQUISITI PROFESSIONALI PER ACCONCIATORE, BARBIERE ED ESTETISTA

1. Per esercitare le attività di acconciatore, barbiere ed estetista è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui alla normativa vigente in materia *ovvero* della certificazione dei requisiti professionali rilasciata da parte della Commissione provinciale dell'artigianato
2. Per l'attività di acconciatore è necessario conseguire una apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico - pratico preceduto, *in alternativa tra loro*, dallo svolgimento di un corso di qualificazione o da un periodo di inserimento di tre anni (*articolo 3 della legge n° 174 del 17 Agosto 2005 e ss.mm.ii*)
3. Per l'attività di estetista è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale (*articolo 3 della legge n° del 4 gennaio 1990 e ss.mm.ii.*)
4. Nel caso di imprese artigiane che esercitano le suddette attività, in forma di Ditta individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 08/08/1985 n.443, i requisiti professionali devono essere posseduti rispettivamente dal titolare *oppure* da almeno un socio partecipante all'attività lavorativa.
5. Per il riconoscimento dei requisiti professionale l'interessato presenta richiesta direttamente alla Commissione Provinciale per l'Artigianato presso la Camera di Commercio di Avellino
6. Per le imprese individuali o societarie **non artigiane** è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.
7. La variazione del direttore tecnico nell'attività di acconciatore ed estetista, deve essere preventivamente comunicata all'ufficio preposto, allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.

Articolo 4

REQUISITI PROFESSIONALI PER TATUATORE E APPLICATORE DI PIERCING

1. Per esercitare le attività di **tatuatore** e di applicatore di **piercing** è necessario frequentare apposito corso di formazione istituito da soggetti pubblici/privati riconosciuti dalla Regione Campania
2. Per le imprese individuali o societarie non artigiane è necessaria la nomina di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.
- ~~3.~~ La variazione del direttore tecnico nell'attività di tatuatore e di applicatore di piercing deve essere preventivamente comunicata all'ufficio preposto, allegando dichiarazione di accettazione della nomina da parte dell'interessato.

Articolo 5

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è consentito esclusivamente nei locali, come dichiarati e documentati nella Dichiarazione di Inizio Attività, di cui al successivo articolo 6.

2. È consentito l'esercizio in un'unica sede di più attività di cui al presente Regolamento, con un unico ingresso, in locali di lavoro separati, anche se comunicanti tra di loro, purché per ogni attività esercitata vi sia la presenza di un soggetto in possesso dei requisiti professionali.
3. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate anche presso altre strutture, quali ad esempio palestre e centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi e stabilimenti termali, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti
4. Le attività di acconciatore, barbiere ed estetista possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano diversi e disimpegnati da quelli adibiti a civile abitazione e dotati di impianti conformi alle normative del settore e dei correlati servizi igienici a disposizione dei clienti.

In questo caso l'esercente dovrà consentire i controlli da parte delle autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio della professione.

5. A coloro che esercitano le attività di acconciatore, barbiere ed estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente, qualora il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.
6. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
7. E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di estetista, tatuatori e applicatore di piercing di munirsi di sterilizzatrice autoclave ed imbustatrice
8. E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing, di fornire all'interessato, *se maggiorenne*, oppure *se minorenni*, ai/al genitori/tutore, tutte le informazioni utili, le modalità di esecuzione ed i rischi dello specifico trattamento richiesto
9. E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing, di fornire al cliente, o ai/al genitore/tutore nel caso di minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti che saranno utilizzati.
10. E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing, di acquisire il consenso informato dell'interessato *se maggiorenne*, oppure *se minorenni* dai/dal genitori/tutore, all'esecuzione dello specifico trattamento.

Tali informazioni e rischi debbono essere accettate per iscritto dai suddetti

Articolo 6 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

1. La nuova apertura di esercizio, il trasferimento di sede, il subingresso con o senza modifica dei locali, le modifiche dei locali e le modifiche delle attrezzature delle attività di acconciatore, barbiere, di estetista, di tatuatore e di applicatore di piercing sono soggette alla presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività al Servizio Attività Produttive del Comune
2. La sospensione temporanea dell'attività in esercizio di cui al presente Regolamento, oltre ai trenta giorni naturali e consecutivi, è soggetta a preventiva comunicazione al Servizio Attività Produttive del Comune, indicando il periodo di chiusura, che non potrà essere superiore all'anno *solare* (*massimo*)

un anno) e le motivazioni. La riapertura anticipata rispetto a quanto indicato va ugualmente comunicata.

3. L'impresa individuale artigiana presenta una Dichiarazione di Inizio Attività per un unico esercizio.
4. Nel caso in cui l'impresa artigiana apra ulteriori unità locali rispetto alla sede, deve presentare distinte Dichiarazioni di Inizio Attività e nominare un direttore tecnico, in possesso dei requisiti per ciascuna unità locale aggiuntiva alla sede, laddove non siano posseduti dagli altri soci diversi da quello che assume la direzione tecnica nella sede.
5. L'impresa individuale o societaria, non artigiana, presenta più Dichiarazioni di Inizio Attività relative a più esercizi, purché sia nominato un direttore tecnico differente per ciascun esercizio, in possesso dei requisiti professionali necessari.
6. La Dichiarazione di Inizio Attività ha validità temporale illimitata, fatto salvo il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 13
8. La Dichiarazione di Inizio Attività, che da diritto all'inizio dell'attività lo stesso giorno della presentazione al Comune di Ariano Irpino, *sul piano giuridico*, ha natura e valenza di provvedimento amministrativo implicito e, in quanto tale è soggetta, *tra l'altro*, a sospensione e revoca.

Articolo 7

SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI

- 1 Il subingresso per atto tra vivi, senza modifica dei locali, in una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, consente l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dal giorno in cui è presentata la Dichiarazione di Inizio Attività, a condizione che sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali.

Articolo 8

SUBINGRESSO MORTIS CAUSA

1. Nel caso di decesso, *gli eredi aventi diritto possono entro un anno dall'evento, anche se l'attività risulta nel frattempo sospesa:*
 - a) *in caso di possesso dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando Dichiarazione di Inizio Attività per sub ingresso*
 - b) *in caso di assenza dei requisiti professionali, continuare l'esercizio dell'attività, presentando Dichiarazione di Inizio Attività per sub ingresso, nominando un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti professionali*
 - c) *cedere l'attività (il subentrante potrà iniziare l'attività del de cuius, presentando Dichiarazione di Inizio Attività per sub ingresso).*

Articolo 9

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. La cessazione delle attività di cui al presente Regolamento deve essere comunicata all'ufficio preposto contestualmente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio

Articolo 10 VIGILANZA

1. Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività.
2. L'Azienda Sanitaria Locale effettua la vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività.
3. L'Autorità competente a ricevere i rapporti di cui all'articolo 17 della Legge n° 689/81 e delle sanzioni è il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale

Articolo 11 ORARI E TARIFFE

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi delle attività di cui al presente Regolamento sono adottati con ordinanza del Sindaco sentite le Organizzazioni di categoria.
2. Gli orari praticati devono essere esposti con cartello all'esterno dell'esercizio o sulla porta d'ingresso.
3. Qualora l'attività sia esercitata all'interno di stabili condominiali *ovvero* in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche sulla porta condominiale ovvero all'esterno della struttura, in posto ben visibile.
4. La tabella delle tariffe praticate deve essere completa di ogni prestazione ed esposta in modo ben visibile all'interno dell'esercizio.
5. Deve essere parimenti esposto l'attestato di riconoscimento dei requisiti professionali o l'attestato di partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 4
6. La Dichiarazione di Inizio Attività e la Comunicazione di inizio attività devono essere esposti e resi disponibili per la visione da parte degli organi di controllo preposti.

Articolo 12 VENDITA PRODOTTI

1. Alle imprese che svolgono attività di acconciatore, barbiere e di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n° 31 marzo 1998, n° 114, così come stabilito dall'articolo 4 del Decreto medesimo e precisato dalla circolare MICA 3459/C del 18/1/1999 e come stabilito dall'articolo 2, *comma 5*, della Legge n° 174/2005.

Articolo 13 CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

1. L'efficacia della Dichiarazione di Inizio Attività di cui all'articolo 6 cessa qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) *per perdita da parte del titolare anche di uno solo dei requisiti morali di cui alla Legge 31/5/1965 n.575 e s.m.i. e professionali*
- b) *per mancata comunicazione di inizio attività entro i sei mesi successivi alla data di presentazione della Dichiarazione di inizio attività ad efficacia differita di cui all'art. 6*
- d) *per sospensione dell'attività che si prolunghi per oltre un anno, salvo cause di comprovate necessità che dovranno essere giustificate da apposita documentazione*
- d) *per reiterate violazioni delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria*

Articolo 14

SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA E CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ ABUSIVA

1. La attività di cui al presente regolamento, sono **sospese**:

- a) *qualora vengano meno i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale; l'attività è sospesa da trenta a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al Comune.*
- b) *qualora il titolare o il direttore tecnico non risultino più in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento; l'attività è sospesa da trenta a novanta giorni, termine entro il quale il titolare potrà riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti, dandone preventiva comunicazione al Comune.*

2. I titoli abilitativi all'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, sono **revocati**:

- a) *qualora il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attività, disposti ai sensi del comma 1 del presente articolo*
- b) *qualora il titolare non ripristini i requisiti di cui alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e ambientale, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 lett. a)*
- c) *qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 2 del presente regolamento.*

3. I titoli abilitativi all'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, **decadono**:

- a) *In caso di mancato inizio dell'attività entro un anno dalla comunicazione di avvio*
- c) *in caso di sospensione dell'attività per oltre un anno, salvo giustificati motivi debitamente documentati*
- c) *nel caso in cui il titolare dell'attività non ripristini i requisiti professionali di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento, entro il termine concesso ai sensi del precedente comma 1 lett. b)*

4. Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata, per mancanza originaria o sopravvenuta dei titoli abilitativi, il Comune dispone l'immediata **cessazione** dell'attività e la **chiusura** dell'esercizio.

Articolo 15 SANZIONI

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo le procedure di cui alla Legge n° 689/1981
 2. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla Legge n.174/2005, si applicano le sanzioni di cui all'art. 5 della medesima legge, secondo la tabella di cui al comma 6 del presente articolo
 3. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista in assenza dei requisiti professionali, o senza idoneo atto abilitativo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della Legge n. 1/1990, secondo la tabella di cui al comma 6 del presente articolo.
 4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatore, barbiere o di estetista in violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla tabella di cui al comma 6 del presente articolo
 5. Nei confronti di chi esercita l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing in assenza dei requisiti professionali o in violazione di una o più norme del presente Regolamento, si applicano le sanzioni previste dalla tabella di cui al comma 6 del presente articolo.
6. **Tabella sanzioni pecuniarie:**

Violazione	Riferimento	Importo minimo	Importo massimo
Esercizio dell'attività di acconciatore senza presentazione della DIA di legge	Art.2 comma 2 L.174/05	€ 250.00	€ 5.000.00
Esercizio dell'attività di acconciatore senza requisiti professionali	Art.3 comma 1 L.174/05	€ 250.00	€ 5.000.00
Violazione delle normative igienico-sanitarie nella conduzione dell'attività di acconciatore	Art.2 comma 2 L.174/05	€ 250.00	€ 5.000.00
Esercizio dell'attività di acconciatore in forma ambulante	Art.2 comma 4 L.174/05	€ 250.00	€ 1.500.00
Mancata designazione del Direttore tecnico, in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di acconciatore o mancata comunicazione al Comune della sua variazione.	Art.3 comma 5 L.174/05	€ 250.00	€ 5.000.00
Esercizio dell'attività di estetista senza presentazione della DIA di legge	Art.12 comma 2 L.1/1990	€ 516.00	€ 1032.00
Esercizio dell'attività di estetista senza i requisiti	Art.12 comma 1 L.1/1990	€ 516.00	€ 1.032.00

professionali			
Mancata designazione del Direttore Tecnico in possesso dell'abilitazione professionale all'attività di estetista o mancata comunicazione al Comune della sua variazione	Art 6 comma 5 e 3 comma 4 Regolamento	€ 25.00	€ 500.00
Esercizio dell'attività di acconciatore, barbiere, e di estetista presso il domicilio dell'esercente in locali non adibiti ad uso esclusivo	Art 5 comma 4 Regolamento	€ 25.00	€ 500.00
Svolgimento di prestazioni di acconciatore, barbiere ed estetista al domicilio del cliente di natura non occasionale	Art.5 comma 5 Regolamento	€ 25.00	€ 500.00
Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente	Art 5 comma 4 e Art. 15 Regolamento	€ 25.00	€ 500.00
Esercizio dell'attività di tatuatore e di applicatore di piercing senza presentazione della DIA di legge	Art. 2 comma 1 e art. 6 comma 1 Regolamento	€ 25.00	€ 500.00
Esercizio dell'attività di tatuatore e di applicatore di piercing senza la frequenza al prescritto corso di formazione	Art.4 comma 1 Regolamento	€ 25.00	€ 500.00
Mancata informazione sui rischi e tossicologia da parte del tatuatore e dell'applicatore di piercing	Art.5 commi 7 e 8 Regolamento	€ 25.00	€ 500.00
Esecuzione di trattamenti di tatuaggio o applicazione di piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso informato dell'interessato o di colui che esercita la patria potestà sul minore	Art 5 comma 9 Regolamento	€ 25.00	€ 500.00
Svolgimento dell'attività di estetista, tatuatore e di applicatore di piercing in forma ambulante o di posteggio	Art 5 comma 6 Regolamento	€ 25.00	€ 500.00
Mancata comunicazione al Comune dell'effettivo inizio attività in caso di DIA ad efficacia differita.	Art. 6, commi 1 e 2 del Regolamento Art. 19 L.241/90 s.m.i.	€ 25.00	€ 500.00
Subentro, trasferimento di sede, modifiche dei locali e/o delle attrezzature e cessazione dell'attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore e	Art 6, 7, 8 e 9 Regolamento	€ 25.00	€ 500.00

applicatore di piercing senza presentazione della D.I.A./comunicazione di legge			
Svolgimento dell'attività in locali diversi e/o difformi da quelli dichiarati	<i>Art 5 comma 1 Regolamento</i>	€ 25.00	€ 500.00
Inottemperanza ai requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e della conduzione igienica delle attività di estetista, tatuatore e applicatore di piercing	<i>Art 2 comma 1 Regolamento</i>	€ 25.00	€ 500.00
Mancata designazione di un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle attività di tatuatore e applicatore di piercing o mancata comunicazione al Comune della sua variazione	<i>Art. 4 commi 3 e 4 Regolamento</i>	€ 25.00	€ 500.00
Mancata comunicazione al Comune della sospensione temporanea dell'attività oltre 30 giorni naturali o consecutivi e della riapertura anticipata rispetto a quanto comunicato	<i>Art.6 comma 3 Regolamento</i>	€ 25.00	€ 250.00
Inottemperanza all'obbligo di esposizione degli orari di apertura e di chiusura, delle tariffe, dell'attestato dei requisiti professionali o dell'attestato di partecipazione al corso di formazione per l'esercizio delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, e inottemperanza all'obbligo di esibizione della DIA e della comunicazione dell'effettivo inizio in casi di controllo	<i>Art 11 commi 1, 2, 3, 4 e 5 Regolamento</i>	€ 25.00	€ 250.00
Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti morali	<i>Art. 2 comma 1 Regolamento</i>	€ 25.00	€ 500.00
Inottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività e di chiusura dell'esercizio, emesso nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata.	<i>Art. 14 comma 4 Regolamento</i>	€ 25.00	€ 500.00

ART. 16 OSSERVATORIO

1. Viene istituito un Osservatorio permanente con lo scopo di monitorare e programmare sul territorio comunale le attività oggetto del presente regolamento, così composto:

- *Assessore alle Attività Produttive*
- *Dirigente del Servizio Attività Produttive o suo delegato*
- *un rappresentante di ciascuna delle Associazioni di categoria artigianali più rappresentative (massimo tre);*

- *un rappresentante della Commissione provinciale per l'Artigianato*
- *un delegato dell'Azienda USL*
- *Il comandante della Polizia Municipale o suo delegato*

L'Osservatorio si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comune, con preavviso scritto agli altri componenti di almeno quindici giorni di anticipo, oltre che su richiesta motivata al Comune da parte di uno o più dei predetti membri, che provvederà alla convocazione nella medesima predetta modalità.

Articolo 17

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. A coloro che esercitano l'attività di barbiere, presenti sul territorio comunale alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è data facoltà di esercitare l'attività fino alla cessazione della stessa, di trasferire la sede della propria attività e di subentrare in altra attività di barbiere, purché in possesso della qualifica professionale di barbiere
2. Viene riconosciuta la situazione di fatto degli esercizi esistenti
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente in materia.

Articolo 18

VALIDITÀ

1. Il Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di acconciatore, barbiere, estetista, tatuatore ed applicatore di piercing entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione
2. Il presente Regolamento abroga il precedente adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio n° 3 del 04 febbraio 2004